

La legge 3 del 2012 la c.d legge salva suicidi o sull'esdebitazione. Cos'è e come funziona.

Nessuno o quasi ve ne parla, prendetevi dieci minuti e leggete attentamente l'articolo che segue e capirete il perché.

Breve guida.

Quante persone, oggi e dopo la grave crisi economica degli ultimi anni, si trovano stritolate dai debiti senza la possibilità di farvi fronte.

Mutui, prestiti, finanziarie, spese condominiali, canoni di locazione, equitalia, enel, tari, Hera... e spesso il Vs. reddito è insufficiente a far fronte a tutte queste spese... che fare quindi? Soccombere?

MAI. Mai smettere di lottare, mai arrendersi. MAI.

I motivi per cui ci si *sovraindebita* sono molteplici. Imprevisti vari, un licenziamento, la necessità di ricorrere a cure mediche o esami clinici costosi, il bisogno di aiutare economicamente un figlio, una separazione dalla moglie..... e purtroppo di tratta di eventi che vanno inevitabilmente ad erodere il reddito rendendolo insufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni (debiti) gettando le persone, spesso, nella più cupa disperazione.

Contro tutto ciò, però, lo Stato italiano, nel lontano 2012 ha approvato la c.d. legge salva suicidi che, tutto sommato a basso costo, indica la via per uscire da questo tunnel di indebitamento senza fine, concedendo al ricorrente la famosa “seconda possibilità”, ovvero di liberarsi dei propri debiti una volta per tutta, pagandone SOLO una percentuale (non preordinata dalla legge) che sia “sostenibile” per il reddito ed il patrimonio REALI del debitore.

Infatti, grazie alla **legge sul sovraindebitamento** le persone fisiche e le piccole imprese non soggette al fallimento, non rientranti cioè tra i soggetti di cui all'art. 1 L. Fall., possono

intervenire per eliminare la propria insostenibile condizione debitoria ricorrendo ad una “procedura assimilabile a quella fallimentare”, che consente di trovare un accordo con i propri creditori dinanzi al giudice che, di questo accordo, è il garante.

L'accordo può giungere a concordare un **saldo e stralcio** delle varie posizioni debitorie con società finanziarie (prestiti), banche (mutui, fidi, anticipazioni varie...), Fisco, INPS, Equitalia e qualsiasi altro creditore. **Il vantaggio per il debitore** è evidentemente quello di addivenire ad un accordo che, tenendo conto delle sue **REALI** possibilità economiche gli consenta di ridurre (**anche di oltre il 50%!**) il proprio debito complessivo pagando tutti i creditori non al 100% ma in misura diversa, minore, come proposta e avallata dal Giudice. In tal modo l'esposizione si abbassa notevolmente consentendo al debitore, in base alle sue disponibilità economiche di far fronte ai suoi debiti, liberandosene e tornando in bonis.

I creditori privilegiati, tra cui, ad esempio il Fisco o Equitalia devono essere integralmente pagati, al 100% cioè, a termini di legge ma non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno ammesso pagamenti inferiori anche in favore di tali creditori.

IL SOVRAINDEBITAMENTO: di cosa si tratta.

LA LEGGE con la parola «**sovraindebitamento**» intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Praticamente si tratta di situazioni in cui l'indebitamento del ricorrente è tale da non permettergli di onorare i propri debiti. Ben potrebbe accadere, ad esempio, a chi venga licenziato e non sia più in grado di percepire il reddito che, in precedenza, gli consentiva di pagare i propri debiti.

Ma il sovraindebitamento NON è assolutamente legato ad un eventuale licenziamento!, lo squilibrio tra debiti/crediti può essere determinato da innumerevoli fattori non predeterminati dalla Legge.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA LEGGE 3 DEL 2012.

- 1) I **Consumatori**, ovvero tutti coloro che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Lo sono **le persone fisiche**, che hanno contratto debiti per far fronte ad esigenze personali o familiari o anche a favore di terzi, ma senza che siano connaturati in alcun modo ad una attività di impresa o professionale propria.

2) Soggetti che non svolgono attività di impresa: liberi professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali.

3) Imprenditori commerciali privi dei requisiti per il fallimento

4) Imprenditori agricoli.

5) Enti privati non commerciali come ad esempio associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc.

LAPROCEDURA DI ESDEBITAZIONE: come ci si esdebita ovvero come si esce dal tunnel dei debiti.

Se il Giudice approva il c.d. piano del consumatore o la procedura di liquidazione, il consumatore viene **esdebitato**, vale a dire viene definitivamente liberato dai suoi **debiti residui** che non riesce a pagare.

Il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti previsti espressamente dalla legge ovvero:

- A) Il debitore si sia dimostrato collaborativo e ben disposto alla risoluzione del piano o della liquidazione patrimoniale.
- B) Non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni un'altra esdebitazione.

- C) Non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge sul sovraindebitamento.
- D) Abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro.
- E) Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

L'esdebitazione non può essere domandata né concessa per le seguenti tipologie di crediti:

- I) Debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari.
- II) Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.
- III) Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE CUI SI PUO' FARE RICORSO - IN BREVE

Accordo di ristrutturazione del debito.

La proposta di accordo deve contenere:

- I) l'elenco di tutti i creditori e relative somme dovute a ciascuno,
- II) l'elenco dei beni del debitore,
- III) gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni dal debitore (es. vendite di beni o donazioni),
- IV) le ultime tre dichiarazioni dei redditi,
- V) l'elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti) – trattasi di una indicazione di massima e probabilistica inerente le spese familiari – vitto, alloggio, vestiario etc..
- VI) l'attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista).

Se chi presenta il piano svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni.

La proposta di accordo deve essere depositata presso il **Tribunale** del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi” c.d. OCC e deve essere correlata da una relazione di fattibilità di un gestore della crisi appositamente nominato.

Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa udienza, ove, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili;

durante i 120 giorni le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Tutti i creditori DEVONO ESSERE informati dal gestore della crisi all'uopo nominato (OCC) del contenuto della proposta. Generalmente vi provvede a mezzo pec.

L'accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche. L'accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il **consenso del 60% dei crediti**.

Nel caso in cui i creditori non comunicano espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all'udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

Questa norma è di fondamentale importanza in quanto nella maggioranza dei casi i creditori non fanno pervenire alcunchè.

IL PIANO DEL CONSUMATORE – seconda tipologia di procedura.

Nel caso si presenti il c.d. “piano del consumatore”, a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, **non è richiesto il consenso del creditore.**

Il debitore propone il piano, asseverato dal gestore della crisi e se ritenuto conforme alla legge e veritiero, nonché se il debitore viene ritenuto meritevole, viene omologato dal giudice che lo approva.

In questo caso ritiene che il piano (con le decurtazioni dei crediti e le modalità di pagamento del residuo) sia soddisfacente e commisurato alle effettive disponibilità economiche del debitore, lo approva, **decurtando la residua parte della passività.**

Ad esempio un consumatore che abbia debiti verso banca e finanziaria e percepisca uno stipendio che, detratte le spese familiari sia insufficiente a pagare i debiti, può proporre un piano che decurti i suoi debiti anche di oltre il 50%, mettendo a disposizione, sempre a titolo esemplificativo, un quinto del proprio stipendio fino ad un massimo di anni 5.

I creditori possono obiettare sulla convenienza del piano.

Il piano del consumatore deve essere obbligatoriamente accompagnato da una **relazione particolareggiata dell’OCC o di un soggetto abilitato a rivestire il ruolo di compositore della crisi**, che viene allegata al piano e deve contenere, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria:

- 1) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- 2) L’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;
- 3) Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- 4) L’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

Il Tribunale oltre alla fattibilità del piano del consumatore deve necessariamente valutare anche la c.d. **meritevolezza del consumatore** cioè **l'assenza di ogni sua colpa nell'assunzione di obbligazioni (debiti) eccessivi rispetto alle proprie risorse ed alla sua capacità economica.**

Il debitore deve anche presentare una lista di tutti i beni di cui è proprietario e da vendere. Con il ricavato di tali vendite, messo a disposizione della procedura, verranno estinti i debiti del ricorrente conformemente al piano di rientro approvato dal Giudice.

I requisiti per accedere al piano del consumatore sono i seguenti:

- A) Situazione di sovraindebitamento non dovuta a sua colpa.
- B) Il debitore deve rientrare nelle categorie escluse dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.).
- C) Il debitore non deve non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti.
- D) Il debitore non deve aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore.
- E) Possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO –Terza procedura

Quando non è possibile accedere al piano del consumatore si può optare per la **liquidazione del patrimonio** cioè la **vendita di tutti i propri beni** (ad eccezione di quelli impignorabili) per conseguire l'esdebitazione.

A differenza delle procedure precedenti, si può utilizzare la liquidazione del patrimonio anche se:

- I) si è soggetti a procedura concorsuali diverse;
- II) se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori.

Con la liquidazione si determina lo **spossamento** dei beni del debitore e si forma il passivo ovvero la massa dei debiti attraverso il meccanismo delle **istanze di insinuazione** dei creditori.

Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni.

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare in Tribunale.

Può poi procedere alla **vendita dei vari** beni liquidando così il patrimonio del debitore.

Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori.

Ovviamente è sempre meglio e consigliabile ricorrere alle prime due procedure, in quanto nettamente più vantaggiosa per il debitore, ma devono ricorrere le condizioni previste dalla legge come sopra riassunte.

Queste sembrano solo belle parole, sono d'accordo. Proprio per questo entro dieci, massimo quindici giorni da oggi metterò sul mio sito due casi, uno relativo ad un piano del consumatore, l'altro inerente un accordo di ristrutturazione, approvati dal competente Tribunale e vi darò modo di vedere e toccare con mano come queste procedure esistano veramente e non solo sulla carta e permettano concretamente alle persone di uscire da situazioni di sovraindebitamento apparentemente senza via d'uscita, pagando IL GIUSTO.

Avv. Matteo Pavanetto